

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1410)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del-  
l'11 novembre 1970 (V. Stampato n. 2045)*

**d'iniziativa del deputato BOFFARDI Ines**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 novembre 1970*

**Nuove norme in materia di contabilità  
per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'Ente comunale di assistenza, istituito con la legge 3 giugno 1937, n. 847, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone che i mandati di pagamento relativi ai sussidi in denaro a carattere periodico e gli assegni vitalizi elargiti per norma istituzionale o per delega ricevuta siano estinti dal tesoriere a mezzo di assegni postali tratti, sul conto corrente intestato all'Ente, a favore dei beneficiari dell'assistenza.

È data facoltà all'Ente comunale di assistenza di usare lo stesso mezzo, di cui al comma precedente, anche per altre forme di assistenza in denaro.

In questi casi, il certificato di addebitamento in conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere dell'Ente.